Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
I.C. Statale "M. Montessori" - CARDANO AL CAMPO
21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007

Com. Int. n. 125

Cardano al Campo, 2 novembre 2026

Al Personale scolastico
LORO SEDI

Al sito WEB dell'Istituto

e p.c.

Al RSPP
Ing. M. Piatti

Al R.L.S.

Al DSGA

Oggetto: Valutazione dei rischi - D.lgs. 81/2008 - tutela delle studentesse e lavoratrici in età fertile

Si comunica che, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 11, 2° comma del D.lgs. n. 151 del 26/3/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) l'estratto del Documento di Valutazione dei Rischi comprensivo del Capitolo relativo alla TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI è disponibile sulla bacheca digitale dell'Istituto al link:
https://www.comprensivomontessori.edu.it/sicurezza/
Tutto il personale è invitato a prenderne visione.

Qualora i risultati della valutazione dei rischi lavorativi rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata.

Tali misure possono comportare che la lavoratrice:
a. sia addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto oppure modifica delle condizioni di lavoro o del posto di lavoro prevedendo, ad es., l'esenzione dall'uso di particolari macchine o attrezzature, mettendo a disposizione un sedile per alternare stazione eretta a seduta, ecc.
b. venga, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
c. sia adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
d. dove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro, in applicazione delle norme, dispone l'interdizione dal lavoro durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio dandone contestuale informazione scritta al Servizio Ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio.

Si comunica altresì che in riferimento a quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. n. 151/2001 il personale di sesso femminile in stato di gravidanza è invitato a comunicare tempestivamente tale condizione al datore di lavoro. In assenza di tale comunicazione non sarà possibile predisporre le idonee misure di sicurezza a tutela del feto e della lavoratrice.

Si ricorda che la maternità anticipata per gravidanza a rischio è prevista nei casi di gravi complicazioni della gestazione o persistenti forme morbose; in questo caso non si tratta di rischi lavorativi, ed è la lavoratrice stessa ad inoltrare apposita domanda all'ATS allegando il certificato medico di gravidanza da cui emergono le sue condizioni di salute.

Si allega alla presente STRALCIO DEL D.lgs. 151/2001.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Stefania Acquaviva

STEFANIA
ACQUAVIVA

STRALCIO DEL D.lgs. 151/2001
Art. 6.
Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8.
Art. 11.
Valutazione dei rischi
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

PRINCIPALI FONTI DI RISCHIO

Personale Docente
Traumatismi
Posture incongrue e stazione eretta prolungata
Rischio biologico da valutare (assenza di immunizzazione per virus rosolia; periodi di epidemia; ecc.)
Stretto contatto e igiene personale degli studenti anche disabili (rischio biologico)
Rischio chimico e/o biologico connesso all'uso di particolari laboratori.

Collaboratori scolastici
Traumatismi
Movimentazione manuale dei carichi
Posture incongrue e stazione eretta prolungata
Rischio biologico da valutare (assenza di immunizzazione per virus rosolia; periodi di epidemia; ecc.)
Stretto contatto e igiene personale degli studenti anche disabili (rischio biologico)
Rischio chimico e biologico connesso alle attività di pulizia.
Lavori su scale (lavori in altezza)

Personale di appoggio
Traumatismi
Movimentazione manuale dei carichi (ausilio alunni non autosufficienti)
Stretto contatto e igiene personale degli studenti anche disabili (rischio biologico)

Impiegate
Posture incongrue per uso VDT
Movimentazione manuale dei carichi (archiviazione pratiche)
Rischio biologico da valutare (assenza di immunizzazione per virus rosolia; periodi di epidemia; ecc.)

Studentesse in età fertile
Traumatismi
Rischio biologico da valutare (assenza di immunizzazione per virus rosolia; periodi di epidemia; ecc.)
Posture incongrue e stazione eretta prolungata
Rischio chimico e/o biologico connesso all'uso di particolari laboratori.

Nota relativa al pendolarismo
Il viaggio tra il luogo di lavoro e l'abituale residenza non viene contemplato dalla legislazione italiana, ma viene comunque citato come fattore di rischio nelle Linee Direttrici UE.
Infatti, alla voce "spostamenti all'interno o all'esterno del luogo di lavoro" troviamo la seguente descrizione:
"Gli spostamenti durante il lavoro e da e verso il luogo di lavoro possono essere problematici per le donne gestanti e comportare rischi, tra cui fatica, vibrazioni, stress, posture statiche, disagi e infortuni. Tali rischi possono avere effetti significativi sulla salute delle lavoratrici gestanti e puerpere".

Tuttavia, il 25 febbraio 2015 e stato emanato un Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che chiarisce che *"…il provvedimento di astensione ex art. 17, comma 2, lett. b), possa essere emanato solo in presenza di rischi legati all'ambiente di lavoro o alle mansioni, ovvero agli spostamenti soltanto qualora essi siano intrinsecamente connaturati al tipo di lavoro svolto, cosi da essere necessari durante l'orario di lavoro".*
Lo stesso Interpello afferma che *"…qualora la lavoratrice gestante non sia in condizioni di sopportare il disagio dello spostamento quotidiano da casa alla sede di lavoro e viceversa, la stessa potrà richiedere un provvedimento di astensione anticipata per gravidanza a rischio alla competente ASL ai sensi della lettera a) del comma 2) del novellato articolo 17…"*
Spetterà al personale medico, eventualmente sentito il medico competente, la valutazione di merito.